



UNO E SETTE - Associazione

CF 94061440155

via Eugenio Montale 7/D 20865 Usmate Velate (MB)

www.unoesette.it - info@unoesette.it

22 luglio 2019 - Assemblea dei soci dell'Associazione Uno e Sette

Verbale della riunione

Piazza Conte Durini 23/9 - Arcore - inizio ore 21.00; termine ore 23.00

ODG:

1. Adeguamento statuto a normativa vigente
2. Rinnovo Consiglio direttivo
3. Varie ed eventuali

SOCI PRESENTI (12 su 12): Giancarlo Gavioli (presidente), Elena Fontana, Marco Redaelli, Sabrina Curzi, Luca Giovenzana, Martina Garancini, Vincenzo Valenti, Samuele Brambilla, Chiara Panzeri, Daniele Luigi Biella, Chiara Perego

SEGRETARIO INCARICATO DI STENDERE IL VERBALE: Daniele Luigi Biella

1. Si legge lo statuto associativo con le modifiche introdotte ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente. In particolare, si ragiona sulle finalità e sulle attività dell'associazione dopo avere accolto i consigli del CSV MB, Centro servizi al volontariato Monza e Brianza. Tutti i presenti approvano le modifiche allo statuto che ora è pronto per la consegna all'Agenzia delle Entrate.
2. Tutti i membri del consiglio direttivo uscente confermano il proprio interesse a ricandidarsi, con l'aggiunta di Chiara Panzeri. L'assemblea approva le candidature. Il nuovo consiglio direttivo è così composto da: Giancarlo Gavioli, Daniele Luigi Biella, Elisabetta Nova, Martina Garancini, Marco Redaelli, Chiara Panzeri.
3. Non ci sono varie ed eventuali.

L'assemblea si chiude.

29 LUG. 2019

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co.3 e co.5 del D.Lgs. 117/2017.

Il segretario

Il presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
N° 1369
VERSATI € 036425

Su delega del Direttore Provinciale
Paola All'acqua
IL FUNZIONARIO
Filippo Napoletano



STATUTO ASSOCIAZIONE “UNO E SETTE”

Art. 1. DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

1. È costituita l'associazione denominata: “Uno e Sette” Associazione di Promozione Sociale (o APS) di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale in Usmate Velate, in Via Eugenio Montale 7/D e la sua durata è illimitata.

Art. 2. FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è democratica, apartitica, indipendente, aconfessionale, garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del cohousing. Si intende per cohousing, una comunità residenziale nella quale ciascuno dei componenti ha una propria abitazione in proprietà o in affitto e fruisce di spazi e servizi gestiti in comune. “Uno e Sette” concepisce il cohousing come mezzo per avere uno stile di vita più sereno che permetta di risparmiare energie da spendere oltre che nel gruppo anche verso il territorio. Riteniamo che questo possa arricchire l'esperienza del cohousing e contribuire a realizzare le potenzialità delle singole famiglie.
2. L'Associazione in particolare persegue la finalità di:
 - a) proporre uno stile di vita basato sui principi di condivisione, solidarietà e rispetto dell'ambiente;
 - b) favorire la nascita di una rete di relazione con altri soggetti presenti sul territorio per percorsi culturali, educativi, sociali e mutualistici;



- c) promuovere l'accoglienza di soggetti bisognosi tramite l'affitto temporaneo all'interno della comunità in relazione con enti pubblici o privati del territorio, ponendosi come interlocutore di riferimento in ogni fase progettuale e decisionale;
- d) porsi come testimonianza concreta di convivenza collaborativa verso altre realtà interessate all'abitare condiviso fornendo eventuale supporto per la realizzazione di nuovi percorsi;
- e) promuovere l'abitare in immobili costruiti o ristrutturati secondo i canoni dell'abitare eco-sostenibile, con parti e servizi comuni.

Art. 3. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017:
 - a) art. 5 - lettera i - D.Lgs. n. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
 - b) art. 5 - lettera m - D.Lgs. n. 117/2017: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - c) art. 5 - lettera q - D.Lgs. n. 117/2017: alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - d) art. 5 - lettera v - D.Lgs. n. 117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - e) art. 5 - lettera w - D.Lgs. n. 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



2. In particolare l'associazione si propone di:

- a) promuovere tra i soci uno stile di vita orientato alla relazione mediante pratiche di condivisione di spazi, tempo e attività esperienziali appropriate, di convivenza sociale, di reciproco aiuto, orientate all'esercizio della convivenza e comunicazione non violenta;
- b) agevolare le attività, gli scambi culturali, le iniziative di sostegno reciproco, la condivisione di beni e servizi tra i propri membri, volte a rendere migliore la qualità della vita, e farne partecipe la cittadinanza;
- c) promuovere la modalità abitativa in cohousing quale esempio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
- d) partecipare, a favore dei propri associati e/o di terzi, siano essi persone fisiche e/o giuridiche, a bandi indetti da enti pubblici e/o privati, coerenti con le finalità dell'Associazione;
- e) promuovere e coordinare la costituzione di società cooperative o di altra tipologia, che abbiano come scopo quello di realizzare abitazioni in cohousing ispirate alle finalità dell'Associazione;
- f) acquisire e ricercare, presso enti pubblici o privati, terreni ed immobili in comodato o donazione per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- g) promuovere presso gli enti locali e gli amministratori interessati alla pianificazione urbanistica la conoscenza dei benefici del cohousing al fine di stimolare l'erogazione di agevolazioni, contributi, incentivi e di strumenti normativi idonei;
- h) promuovere la conoscenza del cohousing e dei suoi valori con tutti i mezzi quali web, giornali, radio e televisioni, incontri pubblici, convegni, pubblicazioni su riviste, libri, dvd, ecc.;
- i) rapportarsi con le istituzioni, scuole e altre organizzazioni sul territorio, per sensibilizzare e/o realizzare progetti pilota sui temi collegati alle finalità dell'Associazione;
- j) promuovere, all'interno delle abitazioni, la realizzazione di progetti sociali, artistici, culturali o ricreativi rivolti sia ai propri soci che a terzi, nelle forme e nei modi che l'Associazione riterrà opportuni;



- k) favorire l'incontro e lo scambio con realtà e progetti simili in Italia e all'estero;
 - l) aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolta di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - m) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, compresa la collaborazione ovvero la promozione e/o partecipazione in altre associazioni e/o fondazioni, che siano giudicate necessarie ed utili per il conseguimento delle proprie finalità;
 - n) realizzare attività di sostegno e di accoglienza, nonché mettere in atto pratiche di vicinanza solidale verso soggetti bisognosi, ivi compreso anche l'alloggio sociale all'interno della struttura del cohousing.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4. ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5. RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 6. SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. La domanda di ammissione a socio, inoltrata in forma scritta, deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
5. L'iscrizione dei soci ordinari è valida dopo il pagamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea. Per la prima annualità la quota è di € 10.00.
6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Contro l'eventuale rifiuto di ammissione è possibile proporre appello all'Assemblea.
7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
 - b) Ordinari: tutte le altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) Onorari: coloro che hanno apportato particolari contributi nello sviluppo delle finalità dell'Associazione.
8. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.
9. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.



Art. 7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Ogni socio ha il diritto di partecipare all'assemblea annuale purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. Ogni socio ha diritto di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee.
3. Ogni socio ha il diritto di conoscere i programmi attraverso i quali l'Associazione intende perseguire le finalità sociali. I soci saranno informati delle iniziative sociali attraverso comunicazione via e-mail da parte dell'Associazione.
4. Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ogni socio ha diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.
6. Ogni socio potrà essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
7. Ogni socio ha diritto a dimettersi in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.
8. I soci sono obbligati a rispettare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
9. I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e gli eventuali contributi associativi. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
10. I soci hanno il dovere di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.
11. I soci sono obbligati a comunicare tempestivamente gli eventuali cambi di residenza.

Art. 8. RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d) per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per morosità coloro che non versano la quota sociale entro il 31 gennaio.



3. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, ovvero coloro che, senza adeguata ragione, si mettono in condizione di inattività prolungata.
4. La perdita di qualità dei soci nei casi b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. L'espulsione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le motivazioni e gli argomenti dell'interessato, il quale potrà appellarsi entro 30 gg. all'assemblea dei soci.
6. L'Associazione garantisce ai soci di recedere dalla medesima senza oneri.
7. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
8. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 9. ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 10. ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno (odg), da inviare con lettera personale ai soci, tramite e-mail e/o tramite la pubblicazione dell'annuncio sul sito internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

2. L'Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, o comunque ogni qualvolta essa si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. È consentita l'espressione del voto per delega. I soci possono farsi rappresentare solo da altri soci. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
8. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 11. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) discute e approva il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;
 - c) definisce il programma generale annuale di attività;
 - d) procede alla nomina dei Consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
 - e) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il



funzionamento dell'Associazione;

g) delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;

h) decide sulla decadenza dei soci;

i) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea fra i soci dell'Associazione, ivi compreso Presidente e Vicepresidente. La durata del mandato è di 1 esercizio; i consiglieri possono essere rieletti. Nel Consiglio Direttivo la maggioranza assoluta dei membri deve essere costituita dai Soci Fondatori.
3. Il Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:
 - a) nella prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente;
 - b) nomina il Tesoriere e il Segretario;
 - c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;



- d) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - e) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - f) presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione: la relazione dell'attività; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; il bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - g) conferisce procure generali e speciali;
 - h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - k) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta tramite e-mail almeno sette giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
6. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 13. IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- 2. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a



qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

3. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 14. IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 15. IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

Art. 16. LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. I libri di cui sopra sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.



Art. 17. RISORSE ECONOMICHE e PATRIMONIO

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - a) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - b) donazioni, lasciti o successioni;
 - c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
3. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
4. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 18. SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.



Art. 21. NORME FINALI

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.
2. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

L.C.S., Arcore, 22 luglio 2019

Il Segretario

Daniele Luigi Biella

Il Presidente

Giancarlo Gavioli